

**Comune di Soriso (Provincia di Novara)**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA DEI VEICOLI  
ELETTRICI NEL COMUNE DI SORISO**

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di novembre,

**CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA**

Tra

**Comune di SORISO** con sede legale **Piazza Umberto I°, 16 – 28010 Soriso (NO)** codice fiscale **82001670031** in questo atto rappresentata da **Monti Felice** in qualità di **Sindaco**, di seguito per brevità **“Comune”**)

e

**Be Charge Srl**, con sede legale in **Via Carlo Bo, 11 – 20143 Milano (MI)**, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano, Codice Fiscale e partita iva numero **09957510960**, nella persona di **Paolo Martini**, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità **“BEC”**)

**PREMESSO CHE**

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- e) Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche.
- f) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- g) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- h) BEC ricopre il ruolo di E-Mobility Provider (EMP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità “Infrastrutture di Ricarica” o “EVC”) per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- i) In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;
- j) In qualità di CPO è gestore e proprietario delle EVC curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi.
- k) Tutti gli EVC installati e gestiti da BEC sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra il Comune e BEC si conviene quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE.**

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

#### **Art. 2 - OGGETTO.**

Con la presente Concessione, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

#### **Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.**

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di EVC compreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 2 da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale definite in sede di gara e così individuate.

Location	Tipologia	Potenza nominale della presa	Coordinate
VIA ROMA	1 QUICK		45°44'12"N 8°24'43"E

I valori di potenza elettrica indicati nella tabella sono da intendersi relativi a ogni singolo terminale, quindi una colonnina con più connettori o prese deve garantire la ricarica simultanea di più veicoli, fornendo ad ognuno la potenza nominale della presa;

Le aree di installazione e il numero di EVC saranno oggetto di invio da parte di BEC al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e del rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del dipartimento competente del Comune.

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE EVC.**

Le Infrastrutture di Ricarica installate da BEC saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto.

La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve alla finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza, nel rispetto dell'accessibilità universale, compreso disabilità motorie.

Gli impianti dovranno garantire interoperabilità fra sistemi di ricarica e tra circuiti diversi, ai sensi del D.Lgs. 257/2016, consentendo l'uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o paesi diversi.

Il servizio di ricarica dovrà consentire all'utente finale di poter utilizzare l'impianto senza necessità di preventiva sottoscrizione di contratto con uno o più specifici fornitori, senza necessità di dotarsi di una particolare tessera o smartcard e senza necessità di preventiva registrazione su un sito o piattaforma.

#### **Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.**

BEC si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- progettazione, realizzazione, installazione, messa in esercizio e conservazione in efficienza (manutenzione ordinaria e straordinaria) di colonnine (stazione di ricarica dei veicoli elettrici) nonché gestione del servizio di ricarica;
- installazione di contatori di corrente elettrica dedicati alle colonnine, con utilizzo di energia da fonti rinnovabili come da offerta tecnica;
- ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito all'esecuzione degli allacciamenti;
- presentazione dei documenti necessari all'esercizio dell'attività alle autorità competenti e all'ottenimento delle autorizzazioni occorrenti, l'attività dovrà essere attivata entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- fornire l'evidenza all'Amministrazione Comunale dell'esito favorevole del collaudo dei manufatti e della rispondenza degli stessi alle norme in vigore;
- mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta sull'area pubblica oggetto della concessione, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa;
- nel caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio, ripristinarne la funzionalità nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre tre giorni;
- nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per la installazione e l'esercizio delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

- rimozione della struttura e ripristino dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell'Amministrazione per motivi di superiore pubblico interesse;
- assolvimento di ogni futuro obbligo ed onere, tassa ed imposta, che evidenzino il servizio offerto;
- sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della segnaletica orizzontale e verticale relativa agli stalli dedicati;
- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Soriso da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;
- rispettare quanto previsto dalla L.134/2012 e s.m.i. "Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica", e nel D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, che ha recepito la Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (cd. Direttiva AFID - Alternative Fuels Infrastructure Directive);
- indicare ai propri clienti i costi della ricarica in modo trasparente e i prezzi pianificati e/o praticati in tempo reale;
- garantire ai propri clienti un servizio di assistenza tecnica e commerciale (telefonico o tramite app o web) e comunicare al Comune, a inizio concessione e ad ogni variazione, gli orari di disponibilità e le modalità di accesso a tale servizio.

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici per la durata della presente Concessione, disponendo l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n.120 del 11/09/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni");
- assicurare la necessaria collaborazione relativa a BEC medesima con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato per tutta la durata della presente Concessione;
- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

#### **Art. 6 - DURATA.**

La presente Concessione avrà durata di anni 8 a partire dalla data di sottoscrizione, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 8 (otto), da esprimere in forma scritta.

#### **Art. 7 - NON ESCLUSIVITA'.**

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla presente Concessione con terzi o con altri Enti Pubblici.

#### **Art. 8 - RISERVATEZZA.**

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento alla presente Concessione, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione della presente Concessione.

#### **Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.**

Il Comune riconosce e prende atto che BEC è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know-how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da BEC.

#### **Art. 10 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.**

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente

contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga della presente Concessione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

La Concessione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che la presente Concessione sia oggetto di cessione da parte di BEC in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa BEC.

#### **Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE.**

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.**

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi della presente Concessione dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per BEC: PEC: bechargesrl@legalmail.it  
Per il Comune: PEC:soriso@cert.ruparpiemonte.it

Letto, approvato e sottoscritto.

per Be Charge Srl      Paolo Martini (*firmato digitalmente*)  
per il Comune      Monti geom. Felice (*firmato digitalmente*)